

## 4/2011



UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO

## Normativa Regolamenti

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011** - Differimento al 31 dicembre 2011 delle agevolazioni, in termini di lavori svolti per le qualificazioni SOA (art.253, comma 9-bis, d.lgs. n. 163 del 2006) e di requisiti speciali per le gare di progettazione (art.253, comma 15-bis) in attuazione dell'art.1 della Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (milleproroghe). In Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.

**Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.** Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. In Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario n.81)

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 2 marzo 2011.** Modifica dei decreti 18 dicembre 2006 ed 8 novembre 2007 di ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot.n.95/Ric.). In Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo

**Legge 11 marzo 2011, n. 25.** Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. In Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011.

**Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato.** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di febbraio 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). In Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo 2011.

**Garante per la Protezione dei Dati Personali – Deliberazione 2 marzo 2011.** Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. In Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 febbraio 2011.** Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche. In Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 8 febbraio 2011.** Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2011-12 luglio 2011). In Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11 marzo 2011

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 3 febbraio 2011.** Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010. In Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011.

## Circolari e Direttive

**Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Determinazione n. 1 del 15 marzo 2011.** Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Comunicato del Presidente del 10 marzo 2011** - Comunicato alle SOA relativo alla consultazione dei Certificati telematici di esecuzione dei lavori pubblici.

**Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Circolare 24 marzo 2011, n. 3641/C.** Valore giuridico del dato "attività economica" relativo ad imprese individuali.

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.** Circolare 28 marzo 2011, n. 59. DURC – Aggiornamento del servizio [sportellounicoprevidenziale.it](http://sportellounicoprevidenziale.it).

Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici. Il testo di tale circolare è stato redatto congiuntamente con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) che ha emanato la circolare 24 marzo 2011, n. 22.

## Giurisprudenza

**CORTE DI GIUSTIZIA CE – Sez. III, Sentenza 10 marzo 2011 n. 274. APPALTI – Distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi.** Dal raffronto tra le definizioni di appalto pubblico di servizi e di concessione di servizi, fornite, rispettivamente, dal n. 2, lett. a) e d), e dal n. 4 dell'art. 1 della direttiva 2004/18, risulta che la differenza tra un appalto pubblico di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della prestazione di servizi.

L'appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza peraltro essere l'unico, è versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (v., in tal senso, sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585, punto 39, nonché Commissione/Italia, cit., punti 33 e 40), mentre, nel caso di una concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, causa C-206/08, Eurawasser, Racc. pag. I-8377, punto 51).

**CONSIGLIO DI STATO Sez. V – Sentenza 29 marzo 2011, n. 1928. Giustizia Amministrativa – Ricorso Giurisdizionale – In materia di appalti pubblici – Interesse specifico all'ottenimento dell'aggiudicazione – Necessità – Interesse generico al rifacimento della gara fatto valere da coloro che non hanno partecipato alla gara – Insufficienza.** L'interesse tutelato a livello procedimentale prima e processuale poi, in materia di appalti pubblici, non può essere generico al rifacimento della gara d'appalto, proprio di tutte le imprese di settore rimaste estranee alla specifica selezione, bensì quello specifico all'ottenimento dell'aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i legittimi partecipanti alla gara, anche attraverso l'eliminazione di clausole della *lex specialis* eventualmente lesive.

**CONSIGLIO DI STATO Sez. VI – Sentenza 25 marzo 2011, n. 1844. Concorso – Riservato e riserve di posti – Riserve in favore dei disabili – Presupposti per l'applicazione delle riserve – Stato di disoccupazione – Va posseduto e comprovato con riferimento alla domanda di partecipazione.** Ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 2° comma e 7 della legge 12 marzo 1999, n.68, è necessario lo stato di disoccupazione all'atto della

partecipazione al concorso per usufruire delle riserve previste in favore dei disabili.

**CONSIGLIO DI STATO Sez. VI – Sentenza 24 marzo 2011, n. 1795. Contratti della P.A. – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Per omessa dichiarazione di una condanna penale – Ove si tratti di condanna per una fattispecie per la quale è intervenuta l'abrogazione di una norma incriminatrice - Illegittimità.** È illegittima la revoca dell'aggiudicazione disposta nei confronti di una raggruppamento temporaneo di imprese, nel caso in cui il legale rappresentante di una delle società facenti parte del raggruppamento abbia reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla sussistenza di una condanna penale, ove si tratti, in realtà, di una fattispecie di reato prevista da una norma che è stata abrogata. L'abrogazione della norma fa cessare l'esecuzione degli effetti penali della condanna e tale conseguenza favorevole determina l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta.

**CONSIGLIO DI STATO Sez. III – Sentenza 22 marzo 2011, n. 1750. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Per dichiarazioni false in altra procedura ad evidenza pubblica – Ex art.38, comma 1, lett.h) del D. Lgs. n. 163/2006 – Mancata iscrizione nell'Osservatorio - Impossibilità.** Il rinvio a giudizio del legale rappresentante di una impresa partecipante ad una gara, per falsità in dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in un'altra procedura ad evidenza pubblica, che si sia verificata nell'anno antecedente alla gara, non integra il caso contemplato nell'art.38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006, volto ad escludere da tali procedure gli imprenditori che "... nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in ordine i requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara...", nel caso in cui tale circostanza non risulti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, condizione, questa, contemplata dal citato art.38, comma 1, lett.h) in una con il riferimento temporale dell'avvenuta falsa dichiarazione: infatti, solo i dati effettivamente annotati presso l'Osservatorio sono l'unico strumento idoneo ad accertare la ricorrenza della vicenda indicata nella norma e da essi discende l'effetto preclusivo della partecipazione alle gare.

**CONSIGLIO DI STATO Sez. VI – Sentenza 21 marzo 2011, n. 1713. Pubblico Impiego – Rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale in cui il dipendente è stato sottoposto per ragioni d'ufficio nel caso di sentenza di assoluzione ex art.530 c.p.p. Spetta – Diniego.** In presenza di una sentenza ex art.530 c.p.p., che nega la responsabilità agli effetti penali dell'imputato, sussiste il diritto di un dipendente pubblico al rimborso delle spese legali per la difesa giudiziale, in

concorso con gli ulteriori elementi previsti dall'art.18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, atteso che quest'ultima disposizione non discrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall'art.530 c.p.p. e non assegna all'Amministrazione un'area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice penale.

### **CONSIGLIO DI STATO – Sez. IV, Sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228. APPALTI – Debito Previdenziale. Verifica Gravità – Violazione.**

In presenza di un bando di gara che richiede genericamente una dichiarazione del concorrente di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38, lettera i) del D. Lgs. 163/2006, non può essere avviata la procedura di esclusione del concorrente stesso a meno che la stazione appaltante non sia oggettivamente certa che l'eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori.

Infatti, una prescrizione di bando generica, da un lato, giustifica sia che il concorrente possa compiere autonomamente una valutazione di gravità o non gravità del debito contributivo, sia che possa fornire anche documentati chiarimenti che sorreggano la valutazione anzidetta e smentiscano la stessa entità del debito contributivo, come risultante dal DURC; dall'altro, comporta che la stazione appaltante, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano discordanti con i dati riportati nel DURC ed in considerazione dell'opinabilità del metro di valutazione discendente dalla generica previsione di bando, debba accertare l'effettiva entità della violazione contributiva e cioè se essa sia veramente "grave", tenuto conto delle disposizioni del DM 24 ottobre 2007, e possa ritenersi definitivamente accertata.

## **Commenti**

(a cura di Alessandro Quarta)

**Procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa: criteri di valutazione delle offerte. In particolare il metodo del confronto a coppie.**

La disciplina del criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dall'art.83, del D. Lgs. 163/2006 alla stregua del quale, quando il contratto è affidato con tale criterio, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto e precisa la ponderazione relativa a ciascuno di essi nonché, ove necessario, i sub-criteri ed i sub-pesi o sub-punteggi.

Il comma quinto dell'art.83 prevede che: *"...per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture..."*.

Alla luce della suddetta normativa si evince come il legislatore abbia inteso ancorare la valutazione delle offerte a criteri che sono predeterminati nel bando di gara.

Tra i criteri adottabili dalle stazioni appaltanti merita attenzione quello del c.d. confronto a coppie, la cui applicazione è descritta nell'allegato A del D.P.R. n. 554 del 1999, a fronte del quale ogni componente della Commissione giudicatrice potrà valutare i singoli progetti, mediante la comparazione diretta di ogni elemento dell'offerta con i corrispondenti elementi di tutte le altre proposte pervenute, esprimendo un giudizio di preferenza predefinito, cui è associato, per ogni coppia di offerte, un punteggio determinato.

Il metodo in questione si sostanzia in una serie di distinte valutazioni per ogni elemento posto in comparazione di ogni offerta con ciascuna delle altre, al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che deve, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti (TAR Veneto, 4 luglio 2002, n. 3261; Tar Emilia Romagna, Bologna, 14 gennaio 2009 n.15).

In buona sostanza occorre ricordare come il confronto tra le offerte depositate potrà essere legittimo solo e nel momento in cui esso è stato inserito all'interno di una metodologia prevista e disciplinata dall'ordinamento.

## **Altre notizie di interesse per l'Ateneo**

Tracciabilità Flussi Finanziari. Ulteriori Indicazioni. Circolare prot. n. 9810 in data 23 marzo 2011 e D.R. n. 335 in data 18 marzo 2011: individuazione tipologie di spese da sostenere con cassa economica e innalzamento limiti di importo.